



RELAZIONE INTRODUTTIVA PROPOSTA DI RIFORMA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Ci pregiamo di inviare la presente missiva al fine di segnalare la sistematica violazione dei diritti fondamentali sovente consumata nell'applicazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno.

I principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007 (ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18) ci appaiono con evidenza poco o nulla considerati nelle prassi dei giudici tutelari, forse anche per scarsa conoscenza di detti principi: non a caso il Comitato delle Nazioni Unite preposto al monitoraggio dell'applicazione della Convenzione nelle sue "Osservazioni conclusive al primo Rapporto sull'Italia" (30 luglio 2016) ha raccomandato al nostro Paese di svolgere una adeguata attività formativa, in relazione ai rivoluzionari principi della Convenzione, a beneficio del personale giudiziario, sociale e sanitario.

A sette anni di distanza dalle "Osservazioni" del Comitato delle Nazioni Unite chiediamo:

- al Parlamento: di mettere in atto ogni iniziativa utile ad un' adeguata attività formativa a beneficio degli operatori giudiziari, sociali e sanitari, relativa ai principi introdotti dalla CRPD e funzionale a consentire che l'amministrazione di sostegno rientri entro i binari della legalità internazionale e nazionale (non è inutile segnalare, a riguardo, che la frequentissima attribuzione alla Magistratura Onoraria della responsabilità di ricoprire l' ufficio del Giudice tutelare mal si accorda con la delicatezza dei diritti fondamentali in gioco, specie sulla base della "latitudine" assunta dal decreto di nomina degli amministratori di sostegno con riguardo al contenuto dei poteri a questi ultimi attribuiti);
- per i giudici tutelari: di esercitare il proprio ruolo in accordo ai principi della CRPD relativi alla salvaguardia dei diritti fondamentali delle persone con disabilità, in ossequio alle indicazioni contenute nelle "Osservazioni conclusive al primo rapporto sull' Italia";
- per i Presidenti dei Tribunali: di svolgere un opportuno ruolo di monitoraggio e controllo del rispetto da parte dei giudici tutelari, nell'applicazione dell'amministrazione di sostegno e nei rapporti con le persone con disabilità, dei principi costituzionali e internazionali direttamente rilevanti in materia.

A 20 anni dalla sua introduzione nel Codice Civile, la Legge 6/2004 istitutiva della figura dell'Amministratore di Sostegno, che veniva presentata come una forma di tutela giuridica più blanda ed elastica rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, è diventata, in moltissimi casi, uno strumento attraverso il quale è possibile limitare fortemente la libertà e violare i diritti dei diretti interessati (cosiddetti "beneficiari"). È infatti emerso nel corso degli anni, sia dagli organi di stampa che dalle testimonianze degli amministratori o dei loro familiari, un forte malcontento sull'operato di un numero sempre crescente di amministratori di sostegno.

Capita sempre più spesso che la cronaca dia conto di vicende connesse all'istituto giuridico dell'amministrazione di sostegno. Quando accade è perché purtroppo si sono verificati casi di mala gestione o comunque illeciti legati al patrimonio dell'amministrato.

Purtroppo però non si tratta solo di questo: forse in tanti non sanno che, nonostante la legge non preveda che l'amministratore si sostituisca totalmente al "beneficiario", questa è la tendenza che si è venuta ad instaurare. Spesso è l'amministratore ad interfacciarsi con i servizi sanitari e/o prestare al posto dell'amministrato il consenso informato alle cure e ad effettuare le scelte al suo posto.

Si assiste così, del tutto inconsapevoli, impreparati, non debitamente informati e/o ascoltati, all'emanazione, da parte dei Giudici Tutelari, di decreti che conferiscono "ampi poteri" agli amministratori di sostegno, spesso estranei alla famiglia, in cui si prevede, oltre alla gestione del patrimonio, anche il consenso informato ai trattamenti sanitari, ai ricoveri, agli esami diagnostici etc., spesso in presenza di soggetti assolutamente capaci di esprimere un giudizio, parere, consenso o dissenso.

L'utilizzo concreto dello strumento gestionale dell'istituto dell'amministrazione di sostegno si esprime spesso sotto forma di mera costrizione della persona sottoposta a tutela, sovente senza possibilità di replica dato che, quasi sempre, i Giudici Tutelari si interfacciano esclusivamente con gli amministratori, i sanitari e i servizi sociali, escludendo anche i familiari quando definiti "non collaboranti".

Per quanto concerne i diritti delle persone con disabilità, la Convenzione ONU all'art. 12 riconosce loro piena capacità giuridica, ne sancisce "pari riconoscimento davanti alla legge" e stabilisce che il supporto al processo decisionale venga effettuato nel rispetto della loro volontà e delle loro preferenze.

La legge sull'amministrazione di sostegno così com'è in molti casi funziona benissimo. Purtroppo però contiene delle trappole logico-giuridiche che consentono anche di utilizzarla come strumento di interdizione impropria su qualsiasi soggetto debole. Essa estende infatti smisuratamente le categorie di persone sottoponibili al provvedimento, perché stabilisce che il Giudice Tutelare possa sottoporre ad amministrazione di sostegno, su richiesta o segnalazione, la persona affetta da una "infermità o menomazione fisica o psichica" che la renda "anche solo parzialmente e temporaneamente" impossibilitata a provvedere ai suoi interessi.

La legge non offre la minima certezza giuridica sulla tipologia ed il grado dell'infermità e dell'incapacità necessarie e sufficienti a limitare le libertà della persona (perché di questo si tratta), sottoponendo la vita di un qualsiasi soggetto vulnerabile, ed i suoi beni, ad un amministratore di sostegno, che molto spesso si sostituirà alla volontà del soggetto, negandone così il diritto costituzionale ad autodeterminarsi nel rispetto delle leggi vigenti.

Si rileva una certa ambiguità nella Legge n. 6/2004 laddove il Giudice Tutelare competente può, discrezionalmente e senza garanzie particolari, imporre un amministratore di sostegno diverso da quello scelto e pre-designato dallo stesso beneficiario. Giova ricordare, inoltre, che non costituisce condizione necessaria per l'applicazione della misura dell'amministrazione di sostegno la circostanza che il beneficiario abbia chiesto o, quanto meno accettato, il sostegno e abbia indicato la persona da nominare, nel senso che il rifiuto non preclude l'istituzione della protezione giuridica nei suoi confronti.

Attraverso prassi ormai consolidate dai supposti legislativi dalle maglie molto ampie, l'istituto dell'amministrazione di sostegno può dare origine a veri e propri abusi che il Giudice Tutelare ha il potere e l'obbligo di impedire verificando le relazioni periodiche degli amministratori, ma che nel concreto non ne ha né il tempo né i mezzi, e finisce per autorizzare o lasciar compiere anche operazioni quantomeno discutibili.

La legge 6/2004, non può e non deve assumere connotati di ulteriore menomazione, limitazione personale e violenza psicologica nei confronti dei soggetti deboli e/o delle loro famiglie, poiché non è con, e per quello scopo, che è stata istituita.

Dalla relazione del Garante Nazionale per i diritti delle persone private della libertà personale, anno 2020 (La Persona Tutelata):

"Spesso, si concretizza il rischio che lo strumento giuridico della tutela possa paradossalmente diventare 'garanzia' di esclusione della persona, certamente fragile, ma non per questo incapace di comprendere la sua vita e le decisioni che la riguardano, trovandosi così, suo malgrado e nonostante le previsioni delle norme sovranazionali, a essere sottratta a una vita libera."

E' da queste considerazioni che è nata la PROPOSTA DI RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONE RADICALE 'DIRITTI ALLA FOLLIA'.

Tale lavoro è stato possibile giacché l'Associazione "Diritti alla Follia" è quotidianamente destinataria di segnalazioni a riguardo, in ossequio ai propri scopi statuari diretti alla salvaguardia dei diritti fondamentali delle persone con disabilità psicosociali, ai quali ultimi va quindi indirizzato un doveroso ringraziamento.

Il presente lavoro risponde all'esigenza del necessario allineamento (imposto dall'art. 117 della Costituzione, a mente del quale "la potestà legislativa è esercitata [...] nel rispetto [...] dei vincoli derivanti [...] dagli obblighi internazionali") della legislazione italiana alla Convenzione ONU per i Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD). L'articolato della Convenzione, e all'interpretazione che di esso propone all'Italia il Comitato preposto al monitoraggio ed all'attuazione della Convenzione stessa (con le Osservazioni del 31.08.2016) impongono anzitutto l'abrogazione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione (artt. 414 – 432 del codice civile), concepiti per i soggetti ritenuti incapaci di provvedere ai propri interessi per "infermità di mente" (e, nel caso dell'inabilitazione, anche per il "prodigo" o per il sordo o cieco dalla nascita che non ha ricevuto sufficiente educazione). Con riferimento a tali istituti, infatti:

a) circa l'interdizione: consentendo essa – nell'assunzione della totalità delle decisioni, che concernano atti anche di tipo personale - la "sostituzione" del tutore all'interdetto, non risultano rispettate le esigenze di cui all'art. 12 della Convenzione ONU (Uguale riconoscimento davanti alla legge);

b) circa l'inabilitazione, va notato come, per un verso, tale istituto abbia dei presupposti non più corrispondenti alla realtà sociale (il caso del sordo e del cieco: per i quali oggi nessuno, sulla base della menomazione, si sognerebbe di limitare la capacità di agire), per altro verso, come risponda ad esigenze che – per come si dirà - possono essere soddisfatte attraverso il riformando istituto dell'amministrazione di sostegno, per altro verso ancora è espressione di una cultura istituzionale di "protezione delle persone incapaci" [così recita l'intestazione del Titolo XII nel quale è contenuta la disciplina dell'interdizione e dell'inabilitazione ("Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia")] superata e rifiutata dal sopra riferito quadro culturale e giuridico internazionale: proteso allo sforzo di rendere possibile alla persona con disabilità l'espressione della propria volontà nella realizzazione del proprio progetto di vita.

Nel commentare la conformità della legislazione italiana ai dettami di cui a tale art. 12, il Comitato ONU così afferma nel citato documento del 2016 (paragrafi 27 e 28 delle Osservazioni):

27. Il Comitato è preoccupato che continui ad essere attuata la pratica nella sostituzione nella presa di decisioni attraverso il meccanismo di sostegno amministrativo "amministrazione di sostegno".

28. Il Comitato raccomanda di abrogare tutte le leggi che permettono la sostituzione nella presa di decisioni da parte dei tutori legali, compreso il meccanismo dell'amministrazione di sostegno, e di emanare e attuare provvedimenti per il sostegno alla presa di decisioni, compresa la formazione dei professionisti che operano nei sistemi giudiziario, sanitario e sociale.

Come si è letto, il Comitato ONU chiama direttamente in causa anche l'istituto dell'amministrazione di sostegno, introdotto dalla legge del 9 gennaio 2004 n. 6, la cui disciplina è contenuta negli artt. 404 – 413 del codice civile. Avendo infatti, l'amministrazione di sostegno, nella pratica concreta degli Uffici di Volontaria Giurisdizione di tutti i Tribunali d'Italia ed in evidente "tradimento" rispetto ai principi che parevano averne ispirato l'introduzione, caratteristiche "sostitutive" della volontà del "beneficiario" (con il puntuale avallo della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale), il Comitato Onu non ha mancato di rilevare la necessità di una riforma anche di tale istituto.

A partire dall'abrogazione dell'amministrazione di sostegno "sostitutiva" (in modo da consentire all'istituto – con il concorso auspicabile dei servizi sociali e sanitari – di svolgere un'attività di supporto al processo decisionale autonomo della persona), sono di seguito brevemente descritte le esigenze di riforma dell'istituto dell'amministrazione di sostegno emerse nell'esperienza e nell'analisi dell'Associazione Radicale "Diritti alla Follia" (in particolare espresse in una nota a tutti Giudici tutelari d'Italia, oltre che al Consiglio Superiore della

Magistratura [a partire dal Presidente della Repubblica che lo presiede] ed al Ministro per la Disabilità del giugno del 2021): e quindi vengono predisposti - nell'articolato relativo all'amministrazione di sostegno - i relativi necessari cambiamenti:

I. INFORMAZIONE SULLA PROCEDURA ED ESPLORAZIONE DI SOLUZIONI ALTERNATIVE.

E' emerso un difetto di informazione, sia da parte del destinatario della procedura, sia da parte di chi vi faccia ricorso non essendo il "beneficiario", sia da parte dell'ADS, circa i caratteri concreti dell'istituto e la sua disciplina. Per porvi rimedio abbiamo previsto:

- a) Un procedimento obbligatorio di "mediazione" presso un organismo accreditato, finalizzato ad esporre le specificità e le problematiche dell'istituto a tutti i protagonisti dello stesso, ed a tentare l'adozione di soluzioni che possano scongiurare il ricorso all'amministrazione di sostegno; (art. 407, nuovo comma I);
- b) L'obbligatorietà, nel caso di ADS non designato dal beneficiario, dell'avvenuta frequenza di un corso di formazione circa i doveri della funzione, con particolare riguardo a quelli concernenti la salvaguardia dei diritti fondamentali della persona e della sua autonomia (inciso nell' art. 408, comma V);
- c) L'obbligatorietà della notifica alla persona dell'interessato della fissazione dell'udienza a seguito dell'altrui ricorso, nonché del provvedimento conclusivo del procedimento; (art. 407, nuovo comma III, ed inciso nell' art. 405, comma VIII);
- d) La previsione, quale contenuto obbligatorio del decreto di nomina che viene notificato, di un'informativa sui diritti riconosciuti al beneficiario (introduzione di un numero 7) nel comma V dell'art. 405)

II. GIUDICE COMPETENTE E L' OBBLIGO DI ASCOLTO. E' emersa, a fronte della rilevanza dei diritti fondamentali e degli interessi in gioco, l'inadeguatezza e l'insufficiente presenza della figura del Giudice Tutelare in molte circostanze. Per porvi rimedio abbiamo previsto:

- a) La previsione della competenza, per il provvedimento che dispone l' ADS, o che modifica i poteri dello stesso ADS, del Tribunale in composizione collegiale ogni qualvolta l'iniziativa per la nomina dell' ADS o la modifica dei suoi poteri provenga da soggetto diverso dall' interessato, oltre alla prescrizione che le funzioni di Giudice tutelare possano essere esercitate solo da giudice "togato" (inciso nell' art. 404, e coordinamento del testo negli artt. 405 – 406 – 407 – 408 – 410 – 411 – 413);
- b) La previsione dell'obbligatorietà per il Giudice Tutelare, nel termine massimo di trenta giorni dalla richiesta del beneficiario o di soggetto titolato ad intervenire nella procedura, dell'audizione personale – anche attraverso strumenti telematici – del medesimo. Con esplicitazione dell'integrazione della fattispecie di "diniego di giustizia" (fonte di responsabilità civile e disciplinare), di cui alla legge 1988 n. 117, in caso di omissione; (inciso nell' art. 410, comma II)
- c) l'eliminazione dei poteri di intervento d'ufficio da parte del Giudice Tutelare; (incisi di modifica degli artt.: 405, commi IV e VI, 407, commi V e VI, 408, comma V; eliminazione del comma III dell'art. 413);

III. L' OBBLIGATORIETA' DELLA DIFESA TECNICA.

E' emersa la necessità di garantire sempre e comunque al beneficiario dell'ADS la difesa tecnica, sia per fini di comprensione piena della procedura che di tutela nell'ambito della stessa. A questo scopo abbiamo previsto:

- a) che, quando la richiesta di ADS provenga dall'interessato, la stessa sia inammissibile se non accompagnata dalla nomina di un avvocato di fiducia; (nuovo art. 404 bis, comma IV)
- b) che, quando la richiesta di ADS provenga da altri, il decreto di fissazione dell'udienza debba essere notificato direttamente alla persona dell' interessato a cura del Tribunale, e che tale notifica sia accompagnata (oltre che dalle informazioni concernenti l'accesso al patrocinio a spese dello Stato) dall'attribuzione di un difensore d' ufficio tratto da apposita sezione dell'Albo, in carica fino alla nomina eventuale di difensore di fiducia; (nuovo art. 404 bis, primi tre commi, ed nuovo comma III dell' art. 407)

IV. PRESUPPOSTI E PROPOSTA DI ADS.

E' emersa l'inopportunità, anche sul piano dell'efficacia del supporto sociale e dell'azione terapeutica di cui potrà essere destinatario l'aspirante "beneficiario", dell'attribuzione ai Servizi sociali e sanitari della possibilità di proporre l'ADS (giacché ciò – nella stragrande maggioranza dei casi – mina il rapporto di fiducia tra il "beneficiario" ed i Servizi, compromettendo irrimediabilmente quell'alleanza indispensabile per il successo dell'azione sociale o sanitaria), così come la necessità di rendere meno vaghi i presupposti sulla base dei quali l'istituto possa essere richiesto, ad evitare che l'amministrazione di sostegno possa indebitamente essere utilizzata per fare fronte a situazioni di difficoltà che possono essere affrontate con strumenti meno invasivi e che non prevedano il coinvolgimento del Tribunale. D'altro canto si è inteso valorizzare, nella procedura, la presenza di soggetti che – pur non legati da coniugio o rapporti di parentela ed affinità con il potenziale beneficiario - abbiano con lo stesso rapporti documentati di familiarità degni di essere valorizzati. A questo scopo:

- a) È stato eliminato il riferimento alla "menomazione" ed alla "temporaneità" dell'infermità come possibili elementi di innesco della procedura, affiancando all'infermità la sussistenza di condizioni fisiologiche tali da richiedere un trattamento socio-sanitario (riforma art. 404);
- b) E' stata eliminata la possibilità che i responsabili dei servizi sanitari e sociali formulino il ricorso/l'istanza per l'ADS; (riforma dell' art. 406, comma III);
- c) Si è previsto che la persona che abbia un documentato legame affettivo o personale con il beneficiario possa intervenire nella procedura [inciso nell' artt. 406, comma I, coordinamento con inciso nell'art. 411 comma III]

V. L'INDISPENSABILE ANCORAGGIO DELL'INDIVIDUAZIONE DELL'ADS ALLA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' ESPLICITA O IMPLICITA DEL "BENEFICIARIO".

E' emerso il sistematico abuso, da parte dei Giudici Tutelari, della possibilità, riconosciuta dall'art. 408 c.c., di individuare un amministratore di sostegno esterno, non indicato dal "beneficiario" (spesso esterno alla stessa cerchia familiare) in presenza di "gravi motivi", e in mancanza di indicazione preventiva da parte del diretto interessato (laddove per preventiva si intende una designazione che sia avvenuta anteriormente all'istituzione della procedura, e nella previsione della stessa). Occorre viceversa, nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone con disabilità garantiti dalla CRPD, ancorare insuperabilmente alla volontà del beneficiario l'individuazione dell'amministratore di sostegno, così come la sua eventuale sostituzione. Nessun conflitto familiare, né riguardante congiunti del beneficiario, né riguardante il "beneficiario" in rapporto ad un proprio congiunto, può consentire di metter in ombra la realtà secondo la quale è in discussione la nomina di un incaricato di svolgere un'attività di supporto al beneficiario e non ad altri, e che dunque dal beneficiario stesso deve essere individuato.

Di fronte ad un'indicazione ritenuta (motivatamente) incongrua, la conseguenza deve essere il ritorno al "beneficiario" per raccogliergli una nuova indicazione, e così via, dovendosi escludere che il Tribunale nomini una persona di "sua" (cioè del Tribunale) fiducia.

Nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di manifestare esplicitamente la propria preferenza , occorre che il Tribunale cerchi di individuarne, con ogni mezzo istruttorio, la volontà tacita dello stesso, traibile da precedenti comportamenti, o ricostruibile da testimonianze: sempre restando escluso che un qualunque ruolo possa essere svolto dal conflitto familiare' (che consenta di nominare chi sia ritenuto in grado di porvi rimedio e non chi – conflitto o non conflitto – si ritenga colui che corrisponda alla volontà ricostruibile del beneficiario). Solo in assenza di capacità del beneficiario di esprimere una preferenza (dunque nelle brevissime condizioni di demenza) e di infruttuosa ricognizione della volontà tacitamente manifestata attraverso la propria condotta di vita anteatta o ricostruita con le testimonianze, quale effettiva extrema ratio, e motivatamente, il Tribunale potrà pervenire ad una nomina di soggetto (preferibilmente familiare o estraneo) ritenuto idoneo.

Una delle conseguenze di tale rinnovato assetto è che l'unica ipotesi in cui possa essere nominato un amministratore di sostegno provvisorio (ossia sulla base del ricorso e prima dell'audizione del beneficiario) è

rappresentata dall'eventualità in cui il ricorso provenga dal beneficiario stesso, il quale ultimo abbia indicato il nominativo di un ADS [riforma artt. 407, commi IV e V, e 408, comma I, 413, comma III]

VI. AMPIEZZA DEI POTERI DELL'ADS: IMPOSSIBILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO "SOSTITUTIVA" E DEFINIZIONE DEL RUOLO IN RAPPORTO AL SUPPORTO AL PROCESSO DECISIONALE AUTONOMO DELLA PERSONA

Né l'amministratore di sostegno, né il Giudice Tutelare o il Collegio possono sostituirsi al beneficiario nell'assunzione di qualunque decisione. Il compito di costoro è di "supportare il processo decisionale autonomo della persona". Tale realtà va ben specificata nei decreti di nomina degli ADS e deve guidare il concreto esercizio del ruolo: con esclusione di imposizioni al beneficiario di cure, collocazioni residenziali, limiti alla comunicazione, etc. [riforma dei numeri 3 e 5 dell'art. 405, comma VI, RIFORMA DELL' ART. 408, comma I, riforma dell'art. 409, comma I, riforma dell'art. 410 comma I, introduzione dell'art. 409, comma V]

VII. E' emerso il negativo impatto dell'amministrazione di sostegno sulla continuità dei rapporti familiari (non di rado ostacolati in ragione del potere acquisito dall'ADS) ed in particolare sull'esercizio del ruolo genitoriale, con connesso "diritto alla bigenitorialità" (secondo i dettami della CRPD e della legge 2009/18) del beneficiario. Per porvi rimedio si è previsto che in nessun caso il provvedimento di amministrazione di sostegno può incidere sulla continuità dei rapporti familiari e che l'attribuzione del ruolo di amministratore di sostegno deve salvaguardare la bigenitorialità, configurandosi una ipotesi di esercizio congiunto della funzione, secondo la disciplina dell'affido condiviso di cui agli artt. 377 bis e seguenti del codice civile [introduzione di un terzo comma nell' art. 409 c.c.].

VIII. LIMITAZIONI E RESPONSABILITÀ PER GLI ADS.

E' emersa la pericolosa "professionalizzazione" della figura dell'ADS, intesa come accumulo di incarichi tali da garantire – attraverso le indennità concesse dai Giudici Tutelari – cospicui guadagni, fonte di potenziali abusi sul piano patrimoniale, e – soprattutto – tale da non garantire al singolo beneficiario quella adeguata cura in cui dovrebbe soprattutto consistere l'esercizio di tale funzione. La delicatezza del ruolo, infatti, non consente uno svolgimento efficace dell'azione di supporto a beneficio di una platea di destinatari. Per porvi rimedio abbiamo previsto:

- a) L'individuazione del numero massimo di 1 (un) beneficiario che possa essere seguito da uno stesso Amministratore di Sostegno, con la possibilità che tale numero si elevi fino a 3 (tre) quando i beneficiari sono legati tra loro da rapporti di coniugio, o parentela fino al II grado: dunque una coppia di anziani o due fratelli potrebbero avere lo stesso amministratore di sostegno (inciso nell' art. 408, comma V),
- b) L'inserimento, nella formula di giuramento dell'ADS, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità e di impegnarsi a preservare nella massima misura possibile l'autonomia e la libera scelta dell'interessato, in accordo alle sue aspirazioni e preferenze insindacabili (inserimento di un nuovo comma II nell' art. 411)
- c) l'esplicitazione che il mancato rispetto, salvi i casi di assoluta indispensabilità, dell'autonomia e delle scelte del beneficiario attraverso condotte concrete che siano state consapevolmente dirette a contrastare tale autonomia e tali scelte, costituisce comportamento che integra il delitto di cui all' art. 572 c.p. ("maltrattamento contro familiari e conviventi"); [introduzione di un comma IV nell' art. 410];
- d) la gratuità dell'incarico, salva l'esplicitazione di una diversa volontà da parte del beneficiario [nuovo numero 5 dell'art. 405, comma VI]

IX. IL PERDURANTE CONTROLLO DIFFUSO SULL'OPERATO DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E DEL GIUDICE TUTELARE.

E' emersa, con il pretesto della tutela della privacy del beneficiario, la prassi della segretezza del fascicolo relativo all'amministrazione di sostegno, con la conseguente impossibilità – da parte di familiari e persone legate da vincoli affettivi con il beneficiario – di conoscere alcunché dell'andamento effettivo della situazione personale e [patrimoniale del beneficiario. A superare tale situazione, si è esplicitato che solo il beneficiario - a fronte della platea di soggetti riconosciuti come vicini al beneficiario (perché messi in grado di attivare la procedura di ADS) – può decidere chi di essi debba essere escluso dalla conoscenza delle vicende inerenti la

procedura, e che ogni atto significativo della stessa debba essere prontamente comunicato al beneficiario [ultimo periodo aggiunto all'art. 406, comma I; inciso nell'art. 405, comma IX];

X. IL COORDINAMENTO DOVUTO ALL'ABROGAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALL'INTERDIZIONE.

Il descritto superamento dell'istituto dell'interdizione ha imposto un coordinamento, giacché – oltre alle ordinarie esigenze di allineamento normativo - l'amministrazione di sostegno assumeva caratteristiche "sostitutive" proprio grazie all'estendibilità alla stessa di alcune norme relative all'interdizione. Si aggiunga che le interdizioni e le inabilitazioni in essere al momento dell'entrata in vigore della riforma vanno trasformate in amministrazioni di sostegno, con gli opportuni accorgimenti [riforma art. 405, comma IV, n. 3, abrogazione artt. 406, comma II, e 411, commi I e V]